



REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
Tribunale Ordinario di Oristano  
Procedure Concorsuali

Riunito in Camera di Consiglio e composto dai seguenti Magistrati:  
Dott. Leopoldo Sciarrillo - Presidente  
Dott.ssa Tania Scanu - Giudice  
Dott. Andrea Bonetti - Giudice rel.  
ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

Nella procedura per la dichiarazione di apertura della liquidazione controllata promossa con istanza N. 12-1/2023:

La Società [REDACTED], con sede legale in Oristano, C.F. e P.IVA [REDACTED], in persona dell'amministratore e legale rappresentate della società Signora [REDACTED] nata a [REDACTED] e residente in [REDACTED] Via [REDACTED] n. [REDACTED] C.F. [REDACTED]

- **ricorrente**

Con domanda depositata in data 28 aprile 2023 è stato proposto La Società [REDACTED] ricorso per l'ammissione alla procedura di liquidazione controllata *ex artt.* 268 e ss. di cui al d.lgs. 14/2019 e ss. modifiche (CCII).

Preliminarmente va dato atto che sussiste *ex art.* 27, II comma, CCII la competenza del Tribunale di Oristano, avendo il ricorrente la sede legale, corrispondente al centro principale dei propri interessi, in Oristano.

Al ricorso è stata allegata la relazione particolareggiata redatta dal Gestore della crisi, Avv. Daniela Muru, contenente la valutazione sulla completezza e attendibilità della documentazione depositata dal ricorrente a corredo della domanda, oltreché l'analisi della situazione economica, patrimoniale e finanziaria del debitore come previsto dall'art. 269, II° comma, CCII,

La suddetta relazione unitamente alla documentazione prodotta dal ricorrente consente di affermare che l'ammontare dei debiti scaduti e non pagati sia superiore ad euro 50.000,00 *ex art. 268, II° comma, CCII.*

Dalla narrativa dell'istanza e dalla documentazione allegata risulta altresì che il ricorrente si trova in stato di sovraindebitamento (inteso nella fattispecie in esame come lo stato di crisi o di insolvenza del consumatore *ex art. 2, I comma, lett. d).*

Il giudice delegato, letto il ricorso promosso dalla Società [REDACTED], rilevava come gli effetti della liquidazione controllata si dovessero estendere altresì al patrimonio della socia illimitatamente responsabile [REDACTED]; sulla scorta di tale assunto, il medesimo assegnava a parte ricorrente termine sino al 22.9.23 per l'integrazione della domanda e della relazione.

Tuttavia, *melius re perpensa*, il Collegio osserva che, dalla lettura dell'art. 256 c.2 CCI, si inferisce che la liquidazione giudiziale nei confronti dei soci illimitatamente responsabili non possa essere disposta **decorso un anno** dallo scioglimento del rapporto sociale o dalla cessazione della responsabilità illimitata **se sono state osservate le formalità per renderle note a terzi**. Di seguito, il secondo periodo precisa che la liquidazione giudiziale è possibile solo se l'insolvenza della società attenga, in tutto o in parte, a debiti esistenti alla data della cessazione della responsabilità illimitata. Tale ultima proposizione, secondo una interpretazione ormai pacifica, non rappresenta una eccezione alla proposizione precedente, bensì una specificazione, ponendosi come ulteriore limite alla liquidazione in estensione in aggiunta al termine di un anno dal recesso.

**Nel caso di specie, ferma l'estensione della liquidazione nei confronti della socia amministratrice [REDACTED]**, è opportuno rilevare che la socia [REDACTED] risulta aver receduto dalla società in data 23.9.2020 con atto iscritto nel registro delle imprese in data 30.9.2020.

Da ciò consegue la non assoggettabilità dell'ex socia alla liquidazione giudiziale, essendo trascorso più di un anno dal recesso, atto, quest'ultimo, adeguatamente pubblicizzato dalla medesima mediante iscrizione nel registro pubblico.

Ciò precisato e verificata la sussistenza dei presupposti previsti dagli artt. 268 e 269 CCII per aprire la procedura di liquidazione controllata;

– precisato che la procedura liquidatoria ha carattere generale e determina l'apertura del concorso tra i creditori e lo spossessamento del debitore, salvi i limiti previsti dall'art.

268, comma 4, CCII, con la conseguenza che non assume rilievo la proposta ed il piano liquidatorio formulato dal debitore e che la determinazione dei limiti di reddito compete al Giudice tenuto conto di quanto occorre per il mantenimento del nucleo familiare;

- ritenuto, infine, di dover dichiarare l'apertura della liquidazione controllata in estensione alla socia illimitatamente responsabile, legale rappresentante pro - tempore signor ██████████,
- osservato, quanto alla nomina del Liquidatore, che lo stesso vada individuato nello stesso OCC cui si è rivolto il debitore, salvo che ricorrano giustificati motivi contrari, nel caso in esame non presenti;
- visti gli artt. 268 e 269 e ss. CCII

**P. Q. M.**

Il Tribunale di Oristano,  
visti ed applicati gli artt. 40 e ss. e 268 e ss. CCII

**dichiara**

l'apertura della Liquidazione controllata a carico de La Società ██████████  
██████████", con sede legale in Oristano, C.F. e P.IVA  
██████████, in persona dell'amministratore e legale rappresentate della società Signora  
██████████, nata a ██████████ il ██████████ e residente in ██████████ alla Via  
██████████ n. ██████████, C.F. ██████████, nonché della socia illimitatamente  
responsabile ██████████,

**nomina**

Giudice Delegato il Dott. Andrea Bonetti e Liquidatore l'Avv. Daniela Muru, già Gestore della Crisi;

**ordina**

al debitore di depositare, entro sette giorni, l'elenco dei creditori, se non già allegato al ricorso;

**assegna**

ai creditori ed ai terzi che vantino diritti sui beni del debitore e ai creditori risultanti dall'elenco depositato il termine perentorio di 60 giorni per la presentazione al Curatore delle loro domande di restituzione, rivendicazione e insinuazione ai sensi dell'art. 201 CCII;

**ordina**

la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione e che gli stessi siano messi immediatamente nella disponibilità del liquidatore;

**ordina**

la trascrizione del presente decreto, a cura del liquidatore, presso gli uffici competenti ex art. 270, II° comma, lett. g (registri immobiliari);

**dispone**

che la domanda ed il presente provvedimento siano trasmessi a cura del liquidatore ai creditori indicati nell'elenco di cui all' art. 270, II° comma, lett. d;

**dispone**

che, dal giorno della dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale nessuna azione individuale esecutiva o cautelare, anche per crediti maturati durante la liquidazione giudiziale, può essere iniziata o proseguita sui beni compresi nella procedura ex art. 150 CCII;

**ordina**

che i redditi siano messi nella disponibilità del liquidatore mano a mano che maturano, così come eventuali ulteriori beni che dovessero sopravvenire nel corso della procedura;

**rimette**

al G.D. la determina nell'intero reddito della socia illimitatamente responsabile la somma necessaria per il sostentamento del medesimo e della famiglia;

**dispone**

che la domanda ed il presente decreto siano pubblicati sul sito web del Tribunale di Oristano nel rispetto della normativa della GDPR Privacy ex art. 270, II° comma, lett. f;

Si comunichi a parte ricorrente, alla debitrice in estensione e all'OCC/liquidatore.

*Così deciso in Oristano, nella Camera di Consiglio, in data 2 ottobre 2023.*

Il Giudice Relatore

*Andrea Bonetti*

Il Presidente

*Leopoldo Sciarrillo*



**TRIBUNALE CIVILE DI ORISTANO**  
**SEZIONE FALLIMENTARE**

**RICORSO DEL DEBITORE PER L'APERTURA DELLA PROCEDURA DI**  
**LIQUIDAZIONE CONTROLLATA**

**AI SENSI DELL'ART. 268, comma 1 e ss. DLGS. N. 14/2019**

Per la Signora \_\_\_\_\_, nata a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_ e residente in \_\_\_\_\_ alla Via \_\_\_\_\_, C.F. \_\_\_\_\_, rappresentata e difesa giusto mandato su foglio separato che si allega al presente atto dall'Avv. Milena Figus, codice fiscale FGSMLN62P54I205Q, fax 0783350562; pec avvmlenafigus@puntopec.it, presso il cui studio in Santa Giusta (OR), via Giovanni XXIII n. 78, è elettivamente domiciliata

**CONSIDERATO CHE**

- la ricorrente (cfr. doc. n. 1) versa in una situazione di crisi o di insolvenza da sovraindebitamento così come definita dall'art 2 comma 1, lett c), del D Lgs. n. 14/2019 (Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza);
- non è già stata esdebitata nei cinque anni precedenti la domanda, né ha già beneficiato dell'esdebitazione per due volte, non avendo mai fatto accesso al predetto istituto;
- ha fornito la documentazione che consente di ricostruire compiutamente la propria situazione economica e patrimoniale;
- è socia della Società \_\_\_\_\_, di fatto cessata, ma non cancellata dal registro delle imprese (cfr. doc. n. 2);
- non è soggetta a procedure concorsuali diverse da quelle in esame, ovvero liquidazione giudiziale, liquidazione coatta amministrativa o altre procedure liquidatorie previste dal Codice Civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza.

**I**

**La sussistenza dei presupposti per l'accesso alla presente procedura**

Sotto il profilo oggettivo, la situazione della ricorrente integra il requisito normativo del "sovraindebitamento" stante l'evidente sproporzione tra il complesso dei debiti ed il suo patrimonio prontamente liquidabile.

Il patrimonio disponibile della ricorrente – costituito come verrà precisato più avanti, dalla quota di 1/5 su un immobile ad Oristano e dalla pensione, che costituisce la sua unica entrata mensile, interamente necessaria al suo sostentamento - non le consente di far fronte ai debiti sociali della'

\_\_\_\_\_ che ammontano ad € 146.345,61, oltre all'importo di € 3.853,46 per gli onorari dell'OCC e dell'Advisor che ha assistito la \_\_\_\_\_ nella redazione del ricorso per la liquidazione controllata.

La \_\_\_\_\_, pertanto, a causa dello squilibrio tra le obbligazioni di cui è chiamata a rispondere quale socio illimitatamente responsabile e fideiussore e le risorse disponibili per farvi fronte, si trova chiaramente in uno stato di sovraindebitamento.

La ricorrente non può qualificarsi "consumatore", perché con la presente procedura intende definire i debiti "della società \_\_\_\_\_";

- non ha compiuto atti in frode nei confronti dei creditori né ha determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode;

Inoltre, nel caso di specie non sussistono le condizioni di inammissibilità della domanda di cui al CCII. La ricorrente, infatti ha allegato alla domanda tutti i documenti previsti per legge ovvero:

- a) l'elenco di tutti i creditori, con l'indicazione delle somme dovute;
- b) l'elenco degli atti di straordinaria amministrazione compiuti negli ultimi cinque anni;
- c) copia della dichiarazione dei redditi degli ultimi tre anni;
- d) l'indicazione degli stipendi, delle pensioni, dei salari e di tutte le altre entrate del debitore e del suo nucleo familiare, con l'indicazione di quanto occorra al mantenimento della stessa.

## II

### L'origine del sovraindebitamento della Sig.ra \_\_\_\_\_ e il ricorso alla presente procedura

La Sig.ra \_\_\_\_\_, attualmente pensionata, è stata per tutta la vita commerciante nel settore dell'abbigliamento femminile, prima come dipendente della \_\_\_\_\_, e poi come titolare, unitamente alla Sig.ra \_\_\_\_\_, costituita con atto del 7 maggio del 2003 ed iscritta nel registro delle società presso la Camera di Commercio di Oristano con codice fiscale n. \_\_\_\_\_ (cfr. doc. n. 2).

Il sovraindebitamento della ricorrente trae origine esclusivamente dalla crisi – divenuta in seguito vera e propria insolvenza – della Società sopra indicata della quale era illimitatamente responsabile unitamente alla Sig.ra \_\_\_\_\_, socia receduta nel 2020.

Ed invero, come già indicato nel ricorso per la liquidazione controllata della \_\_\_\_\_, al quale ci si riporta, la Società in oggetto aveva fatto ricorso al credito e le socie si sono rese garanti rilasciando fideiussione in favore della \_\_\_\_\_ inizialmente fino alla concorrenza di euro 30.000,00, il 23 febbraio 2007 aumentato a euro 70.000,00 ed il 2 marzo 2011 ancora fino a euro 110.000,00 (cfr. doc. n. 3).



L'indebitamento della società dovuta alla crisi per il calo dei matrimoni, ha avuto il colpo di grazia nel 2020 a causa della pandemia da Covid 19 per cui la Sig.ra [redacted] unica socia rimasta, ha dovuto svendere tutte le merci presenti in negozio unitamente alle attrezzature e gli arredi, e riconsegnare l'immobile ai locatori nel 2021.

In data 28 aprile 2023, per porre fine alla situazione di sovraindebitamento della Società, è stato iscritto a ruolo il ricorso per la liquidazione controllata della Società [redacted] che ha preso il numero [redacted]

Il Giudice del Tribunale di Oristano, con provvedimento del 21.07.2023, considerato che gli effetti della liquidazione controllata si propagano anche al patrimonio dei soci illimitatamente responsabili, ha concesso il termine fino al 22 settembre 2023 per integrare la domanda e la relazione dell'OCC anche nei confronti dei soci.

Il ricorso per l'apertura della liquidazione controllata e la relativa relazione dell'OCC vengono però presentati solamente dalla Sig.ra [redacted]

Ed infatti, sebbene l'art. 270 del CCII reciti che la liquidazione controllata produce i suoi effetti anche nei confronti dei soci illimitatamente responsabili, ad essa si applica l'art. 256 relativo alla liquidazione giudiziale, in quanto compatibile. Dal combinato disposto di questi due articoli ne discende, infatti, che la liquidazione nei confronti dei soci è possibile solo se l'insolvenza della società attenga, in tutto o in parte, a debiti esistenti alla data della cessazione della responsabilità illimitata, ma questa non può essere disposta decorso un anno dallo scioglimento del rapporto sociale o dalla cessazione della responsabilità illimitata anche in caso di trasformazione, fusione o scissione, se sono state osservate le formalità per renderle note ai terzi.

Nel caso di specie, sebbene i debiti della società fossero tutti esistenti al momento in cui la socia [redacted] è receduta nel settembre 2020, sono ormai trascorsi tre anni dal recesso e lo stesso è stato reso noto ai terzi essendo stato iscritto nel registro delle imprese in data 30 settembre 2020. La liquidazione controllata, pertanto, viene disposta solo nei confronti della Sig. [redacted].

### III

#### **Identificazione del nucleo familiare e determinazione delle spese mensili**

La Sig. [redacted] vive da sola nella Via [redacted] ad Oristano nell'appartamento concessole in comodato (cfr. docc. n. 4 e 5). La figlia, nata dal matrimonio, risiede con la sua famiglia in Toscana, dove lavora.

L'istante ha stimato l'ammontare delle spese necessarie per il proprio sostentamento personale in € 720,00 mensili, secondo il prospetto allegato (cfr. doc. n. 6) che viene di seguito riprodotto:

VOCE DI SPESA:	IMPORTO MENSILE
<i>Alimentari</i>	300,00
<i>Condominio- riscaldamento</i>	80,00
<i>Utenze di luce, gas, acqua, telefonia</i>	150,00
<i>Spese mediche e farmaceutiche</i>	140,00
<i>Spese abbigliamento e calzature</i>	50,00
Totale	720,00

#### IV

**Patrimonio della Sig. [REDACTED]**

##### **Beni immobili**

La ricorrente è proprietaria per la quota di 1/5 dell'appartamento rinveniente dalla successione della madre sito in [REDACTED] Via [REDACTED] piano 3, censito al foglio [REDACTED] particella [REDACTED] sub [REDACTED] categoria A/3, vani 6,5, superficie catastale 109 mq, rendita catastale euro 419,62 (cfr. doc. n. 7). L'immobile, per volontà della ricorrente e dei suoi fratelli, da sempre è abitato dal [REDACTED] portatore di un grave handicap.

La visura di ispezione ipotecaria datata 01.08.2023 (cfr. doc. n. 8) conferma che l'immobile è pervenuto alla ricorrente tramite denuncia di successione. Si rappresenta altresì che sul bene non è iscritta alcuna formalità pregiudizievole e nessun atto di disposizione è stato compiuto negli ultimi 5 anni.

Per stimare il valore di detto immobile si è provveduto a valutarlo secondo il valore medio OMI (banca dati Agenzia delle Entrate) (cfr. doc. n. 9) unitamente alla valutazione catastale.

Valore OMI di mercato mq /560,00 min. 840,00 max- media 700,00;

Superficie totale immobile 109 mq (640,00 x 109) totale presunto € 76.300,00;

Valore catastale = (rendita catastale 419,62 rivalutata 5% x 110) € 48.466,11;

Media valore Omi- Valore Catastale (76.300,00 + 48.466,11) /2= 62.383,05;

**Valore quota di 1/5 assegnata alla [REDACTED] = 12.476,61;**

##### **Beni mobili registrati ed altre attività prontamente liquidabile**

Come dichiarato, l'istante non possiede alcun bene mobile registrato (cfr. doc. n. 10). Come si evince dal certificato allegato (cfr. doc. n. 11) la ricorrente ha cessato la circolazione dell'autovettura targata [REDACTED] in data 27.11.2020.

La ricorrente ha dichiarato di non possedere rapporti bancari, titoli, azioni investimenti, depositi e cassette di sicurezza. Possiede unicamente la quota del 50% della [REDACTED], ormai inattiva ed il cui patrimonio verrà distribuito ai creditori all'apertura della procedura liquidatoria.



La Sig.ra [redacted] è titolare di una Carta ricaricabile [redacted] in essere presso [redacted] (cfr. doc. n. 12) su cui il primo giorno di ogni mese viene accreditata la pensione. Il saldo di detta carta è irrisorio ed infatti, alla data dell'8 settembre 2023 la carta aveva un saldo attivo di € [redacted]

La liquidità giacente nel conto corrente non rappresenta una "ricchezza cumulata", bensì il valore residuo dell'ultima pensione che transita sulla carta per il tempo necessario ad essere spesa per far fronte alle esigenze quotidiane di mantenimento. Ai fini del procedimento in questione tale liquidità non costituisce dunque un "asset" suscettibile di autonoma valutazione bensì una quota di reddito della ricorrente.

Data l'esiguità della somma attiva si ritiene di non far entrare tale saldo nella presente liquidazione, salva diversa valutazione del Giudice Delegato, alla quale ci si atterrà.

La ricorrente non vanta alcun credito verso terzi.

#### **Redditi da lavoro dipendente e/o pensione**

La ricorrente dal mese di dicembre 2022 percepisce una pensione INPS dell'importo netto mensile di circa € [redacted], di cui si allegano i cedolini della pensione percepita dal mese di dicembre 2022 al mese di agosto 2023 (cfr. doc. n. 13).

La pensione costituisce la sua unica entrata e, pertanto, non potrà, neppure parzialmente, concorrere a formare l'attivo del Piano di liquidazione qui proposto. Come poco sopra affermato, infatti la ricorrente ha determinato l'importo necessario per le spese mensili necessarie al sostentamento l'importo di € 720,00, per cui, salva diversa determinazione del Giudice Ill.mo la sovraindebitata non ritiene di poter ad oggi distogliere una quota del proprio reddito a favore dei creditori, poiché in tal caso avrebbe serie difficoltà a far fronte alle spese necessarie per la sopravvivenza.

Come si evince dalle dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni (cfr. doc. n. 14) i redditi conseguiti dalla ricorrente sono i seguenti:

Anno di riferimento	Importo del reddito
Periodo d'imposta 2020	Reddito complessivo € (Quadro RN1)
Periodo d'imposta 2021	Reddito complessivo € 5.142,00 (Quadro RN1)
Periodo d'imposta 2022	Reddito complessivo € 780,00 (Quadro RN1)

Si allega l'inventario dei beni della ricorrente (cfr. doc. n. 15)

Per una più approfondita disamina, si rimanda all'inventario che il nominando Liquidatore dovrà redigere.

V

#### **I debiti della Sig. [redacted]**

Il debito accertato a carico della Sig.ra [redacted] è soltanto quello derivante dalla società [redacted] di cui la medesima è illimitatamente responsabile e fideiussore.

Come si evince dal Certificato della Banca d'Italia (cfr. doc. n. 16) la ricorrente è fideiussore fino alla concorrenza di € 2.500,00 unitamente alla Sig.ra [REDACTED] per i finanziamenti contratti dalla [REDACTED] con la [REDACTED].

La Sig.ra [REDACTED] non ha alcun debito nei confronti dell'Amministrazione finanziaria (cfr. doc. n. 17).

La Sig.ra [REDACTED], inoltre, non risulta protestata (cfr. doc. n. 18) e non ha creditori personali.

Nella tabella di seguito esposta si riporta la situazione debitoria della [REDACTED], con l'indicazione della natura del credito. La singola descrizione del debito è riportata nel ricorso di liquidazione della [REDACTED] cui ci si riporta integralmente.

CREDITORI	IMPORTO	DESCRIZIONE	Natura Credito
AGENZIA DELLE ENTRATE	34.296,95	IVA art.2752 c.3	Privilegio mobiliare
AGENZIA DELLE ENTRATE	381,16	INAIL art.2752 c.3	Privilegio mobiliare
DOTT.SSA [REDACTED]	1.903,20	art.2751 bis n. 1	Privilegio mobiliare
DOTT.SSA [REDACTED]	283,33	art.2751 bis n. 1	Privilegio mobiliare
COMUNE DI [REDACTED]	517,00	TARI art.2752 c.3	Privilegio mobiliare
<b>TOTALE PRIVILEGIO</b>	<b>37.381,64</b>		
AGENZIA DELLE ENTRATE	2.093,33	Oneri e diritti notifica	Chirografo
[REDACTED]	42.794,78	Scoperto C/C	Chirografo
[REDACTED]	24.999,83	Scoperto C/C	Chirografo
[REDACTED]	15.110,32	Finanziamento	Chirografo
[REDACTED]	10.785,80	Canoni locazione	Chirografo
[REDACTED]	7.829,88	Canoni locazione	Chirografo
ABBANO S.P.A.	1.020,86	Fornitura idrica	Chirografo
ENEL ENERGIA S.p.A.	76,78	Fornitura elettrica	Chirografo
ITALIA ON LINE S.p.A.	243,38	Fornitura internet	Chirografo
[REDACTED] SPA	3.094,14	Fatture insolute	Chirografo
[REDACTED] SRL	915,00	Fatture insolute	Chirografo
<b>TOTALE CHIROGRAFO</b>	<b>108.964,10</b>		
SALDO COMPENSO OCC	2.553,46	Prededuzione	
AVV. MILENA FIGUS	1.300,00	Prededuzione	

<b>TOTALE PREDEDUZIONE</b>	<b>3.853,46</b>		
<b>TOTALE GENERALE</b>	<b>150.199,07</b>		

## VI

### **I costi della presente procedura**

Ai debiti della [redacted] andranno ora sommati anche i compensi dell'OCC e del sottoscritto Avvocato. Quanto ai compensi dell'OCC, concordati e accettati dal debitore, determinati in base alle disposizioni del D.M 202 del 24 settembre 2014, artt. 16 e 17 essi ammontano ad € 1.500,00 compresi gli accessori di legge. Detti compensi sono stati tenuti al di sotto dei valori tariffari per non intaccare eccessivamente la somma da distribuire ai creditori. Detta somma sarà inserita, quale credito in prededuzione, nel piano di liquidazione.

Relativamente al compenso dell'Advisor Avv. Milena Figus, si precisa che la Sig.ra [redacted] è stata ammessa al patrocinio a spese dello stato e pertanto, il pagamento dell'Advisor non graverà sull'importo da distribuire ai creditori (cfr. doc. n. 19).

Si rammenta che ai suddetti impegni si aggiungeranno poi tutti i costi necessari e propedeutici al prosieguo della liquidazione, anch'essi di natura prededucibile, quali l'onorario per il Liquidatore, che sarà determinato sulla base dell'attivo "realizzato" in base ai criteri di cui al D.M. 24.09.2014 n. 202 e D.M. 25.01.2012, n. 30, oltre alle ulteriori spese di procedura occorrente.

## VII

### **Diligenza nell'assumere le obbligazioni e ragioni dell'incapacità di adempiere le obbligazioni**

Riguardo alla diligenza prestata dalla sig.ra [redacted] nell'adempire le obbligazioni, dall'esame del Certificato della Banca d'Italia emerge che la debitoria di € [redacted] nei confronti della [redacted] discende dagli scoperti di C/C e dal finanziamento contratto dalla [redacted], di cui la ricorrente è fideiussore fino all'importo di € [redacted], come si è dettagliatamente esposto nel ricorso per LC della [redacted] a cui si rimanda.

Dall'esame del cassetto fiscale della ricorrente si evidenzia che la medesima non ha debiti nei confronti dell'Amministrazione Finanziaria (cfr. doc. n. 17).

Quanto all'incapacità di adempiere alle obbligazioni dall'esiguità dei redditi, costituiti dalla pensione di circa € 740,00 al mese e dalla di 1/5 di un appartamento, si evince facilmente che l'istante non è in grado di far fronte al debito complessivo della [redacted].

## VIII

### **Meritevolezza dell'istante**



Anche se non richiesta nella fattispecie in esame sussistono per la sig.ra [REDACTED] presupposti di ammissibilità in quanto la medesima: a) non è soggetta a procedure concorsuali; i debiti di cui la medesima deve rispondere sono unicamente quelli derivanti dalla Società di cui risponde quale fideiussore e per i quali risponde anche come socio illimitatamente responsabile; b) non ha fatto ricorso negli ultimi cinque anni alla procedure di sovraindebitamento; d) ha regolarmente fornito al sottoscritto ed al Gestore tutta la documentazione che consente di ricostruire la sua situazione economica e patrimoniale.

Come già descritto nel ricorso della [REDACTED] e che viene qui ribadito, la Sig.ra [REDACTED] ha cercato faticosamente di risolvere la crisi della Società commerciale, pur non riuscendovi e senza l'aiuto della socia che è receduta dalla società.

Si ritiene che la ricorrente non abbia causato colpevolmente il proprio sovraindebitamento e, pertanto, la stessa sia meritevole di accedere all'esdebitazione per i debiti della [REDACTED]

#### IX

##### **Atti di disposizione compiuti negli ultimi cinque anni**

Nel quinquennio antecedente non risultano atti di disposizione né atti di straordinaria amministrazione compiuti dalla ricorrente, come si evince dal certificato ipotecario e come dichiarato dalla medesima (cfr. docc. n. 8 e 10).

#### X

##### **Atti in frode ai creditori**

Non sono emersi elementi atti a ritenere che vi siano stati comportamenti riconducibili alla fattispecie degli "atti in frode ai creditori", pagamenti o altri atti dispositivi del proprio patrimonio, ovvero simulazioni di titoli di prelazione, allo scopo di favorire alcuni creditori a danno di altri. Tra l'altro dal certificato del Casellario Giudiziario non emerge alcuna iscrizione (cfr. doc. n. 20).

Non risultano inoltre atti della debitrice impugnati dai creditori.

#### XI

##### **Procedure esecutive pendenti**

Si segnala che, al momento, non risultano avviate azioni esecutive.

#### XII

##### **Proposta di regolazione della crisi**

In definitiva il patrimonio dell'istante, quale attivo liquidabile, è costituito unicamente dalla quota di 1/5 dell'appartamento in via Nuoro n. 13 Oristano, dal momento che la pensione viene interamente assorbita per il suo sostentamento.

Salvo diversa valutazione del Giudice Delegato, alla quale ci si atterrà, la ricorrente, intende mettere a disposizione del ceto creditorio secondo le rispettive cause di prelazione l'importo di € 12.500,00 pari al

valore della sua quota di 1/5 pro indiviso dell'immobile posseduto. Detta somma verrà versata dal Sig. **[REDACTED]** come da impegno del medesimo (cfr. docc. n. 21 e 22) a semplice richiesta del liquidatore.

Sebbene la liquidazione controllata non preveda detta modalità di soddisfazione del ceto creditorio, si fa presente che così facendo si metterebbe a disposizione della procedura un controvalore superiore rispetto al valore di stima ed a quanto si ricaverebbe con la vendita competitiva.

Si ribadisce, inoltre, che il bene è abitato da un soggetto portatore di handicap ed in caso di vendita occorrerebbe trovare una sistemazione per tale persona.

Nell'ipotesi in cui il Giudice Delegato non accettasse il versamento di tale somma occorrerebbe procedere alla vendita competitiva o della singola quota se l'immobile è divisibile in natura o, diversamente, dell'intero immobile.

Stante l'andamento del mercato immobiliare relativo alle vendite giudiziarie ad Oristano, dal quale emerge, solitamente, l'aggiudicazione non prima della 4/5° asta, la procedura andrebbe a disporre di una somma pari a circa € 60.000,00.

Da tale somma andrebbero detratti i compensi del liquidatore, oltre le eventuali spese di cancellazioni dei gravami e pubblicitarie. Tenuto conto che solo la quota di 1/5 è di proprietà della ricorrente, solo 1/5 della somma residua disponibile andrà a soddisfare i creditori, che ricaverebbero un importo inferiore a quella offerta in pagamento con il piano. Senza dimenticare poi che la somma è subito disponibile e non occorre aspettare i tempi lunghi della vendita competitiva.

Si insta, inoltre, perché il Sig. Giudice Voglia escludere il bene immobile dalla vendita competitiva ed accettare al suo posto il pagamento del controvalore in denaro.

Qualora, nel periodo di durata della procedura di liquidazione dovessero sopravvenire in capo alla ricorrente redditi o attività di altra natura, essi verranno messi a disposizione dei creditori, al netto sempre delle spese mensili per il proprio sostentamento.

## XII

### **Attendibilità e completezza della documentazione prodotta**

L'attendibilità e la completezza della documentazione depositata a corredo della domanda da parte della ricorrente vengono confermati nella relazione particolareggiata redatta dal Gestore, Avv. Daniela Muru, allegata alla presente, con riserva di produrre, nell'interesse della massa dei creditori eventuali modifiche e /o integrazioni giudicate necessarie dal Giudice Delegato.

Tutto ciò premesso ed esposto, la Sig.ra **[REDACTED]** come sopra rappresentata, domiciliata e difesa

## CHIEDE

Che l'Ill.mo Sig. Giudice Delegato del Tribunale di Oristano Voglia:

- accogliere la domanda di apertura della liquidazione Controllata ai sensi e per gli effetti dell'art. 268 e ss. D.Lgs. n. 14/2019 della Sig.ra [REDACTED], socia della [REDACTED];
- nominare il Liquidatore della presente procedura confermando l'O.C.C. Avvocato Daniela Muru che curi la fase di liquidazione del patrimonio della ricorrente, eliminando alla medesima ogni gravame finanziario, fiscale, commerciale e altro sia diretto che indiretto;
- includere nella liquidazione controllata, in luogo del bene immobile sito in [REDACTED] Via [REDACTED] piano 3, censito al foglio [REDACTED], particella [REDACTED] sub [REDACTED] categoria A/3, di cui la ricorrente detiene la quota di 1/5 pro indiviso, la somma di € 12.500,00;
- disporre, a norma dell'art. 268 comma 4 lett. b) del D.Lgs. 14/2019 che per tutta la durata della procedura l'intera pensione della ricorrente venga esclusa dalla liquidazione in quanto necessaria al suo sostentamento;
- escludere dalla liquidazione la liquidità esistente sulla carta ricaricabile [REDACTED] di ammontare talmente esiguo da non essere rilevante ai fini della soddisfazione dei creditori;
- disporre che non possano, sotto pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni cautelari o esecutive sul patrimonio della debitrice, né acquisiti diritti di prelazione da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore al deposito della domanda di liquidazione;
- ordinare la consegna ed il rilascio al liquidatore di tutti i beni facenti parte del patrimonio di liquidazione oggetto del presente procedimento;
- fissare nel termine di anni 3 (tre) il tempo di esecuzione del programma di liquidazione ai sensi dell'art. 272 CC.II;
- ammettere la debitrice al beneficio dell'esdebitazione decorsi 3 anni dall'apertura della procedura di liquidazione o al momento della chiusura della procedura, se antecedente per i debiti concorsuali che eventualmente non verranno soddisfatti.

La ricorrente si riserva altresì sin d'ora di apportare integrazioni e/o modifiche ritenute dal Giudice Delegato opportune o necessarie al fine di garantire l'ammissibilità del Piano proposto.

Si producono:

- 1) documento di identità e tessera sanitaria dell'istante;
- 2) visura camerale della [REDACTED];
- 3) fideiussione;
- 4) certificato contestuale di residenza e stato di famiglia;



- 5) contratto di comodato con allegata certificazione estratta dal cassetto fiscale;
- 6) prospetto spese mensili;
- 7) visura attuale sintetica per soggetto;
- 8) estratto sintetico formalità;
- 9) banca dati OMI immobile [REDACTED];
- 10) dichiarazione sostitutiva ricorrente;
- 11) certificato di cessazione circolazione autoveicolo;
- 12) contratto [REDACTED];
- 13) cedolini pensione;
- 14) dichiarazione redditi ultimi tre anni;
- 15) inventario beni ricorrente;
- 16) certificato Banca d'Italia;
- 17) certificato Agenzia Entrate situazione debitoria;
- 18) visura protesti;
- 19) certificato di ammissione al gratuito patrocinio;
- 20) certificato casellario giudiziario;
- 21) dichiarazione del Sig. [REDACTED];
- 22) carta identità del Sig. [REDACTED].

Con osservanza

Oristano- Santa Giusta, addì 18.09.2023

Avv. Milena Figus



- che la situazione economico patrimoniale e finanziaria della ricorrente è rimasta invariata e la stessa non ha messo in atto alcuna condotta che potesse aggravare il già precario stato di crisi;
- che il centro degli interessi della ricorrente è in Oristano e, pertanto, ai sensi dell'art. 27, comma 2, del CCII, sussiste la competenza dell'Intestato Tribunale (cfr. doc n. 3).

Tutto ciò premesso, la ricorrente, come sopra rappresentata, difesa e domiciliata, deposita

#### **la presente proposta di liquidazione controllata**

a norma dell'art. 269 CC.II, con l'impegno di integrarne i punti che, a giudizio dell'Ill.mo G.D., meritino un eventuale chiarimento, nonché di depositare un programma supplementare in caso di sopravvenute esigenze.

### **INDICE**

Requisiti di ammissibilità
Breve cenno sulle cause dell'indebitamento
Situazione economica e patrimoniale
Situazione debitoria ed elenco nominativo
Spese di procedura;
Meritevolezza dell'istante;
Atti di disposizione compiuti negli ultimi cinque anni
Atti in frode ai creditori
Procedure esecutive pendenti
Proposta di regolazione della crisi
Convenienza della proposta liquidatoria
Attendibilità e completezza della documentazione prodotta
Conclusioni.

### **1. REQUISITI DI AMMISSIBILITÀ**

La ricorrente è in possesso dei requisiti di cui al D.Lgs. 14/2019 e successive modifiche, e precisamente:

- si trova in uno stato di sovraindebitamento ed in particolare in uno stato di insolvenza che di fatto non rende in alcun modo possibile l'adempimento delle obbligazioni esistenti secondo le scadenze originariamente pattuite, nemmeno ratealmente poiché, come si dirà avanti, il suo patrimonio (la somma di € 14.495,19) non consente la soddisfazione delle obbligazioni assunte, considerato che i suoi debiti ammontano ad € 150.199,07 (compresa la prededuzione);
- rientra nella definizione di "impresa minore" in quanto presenta congiuntamente i requisiti previsti dall'art. 2 comma 1, lett.d, numeri 1, 2 e 3, ossia un attivo patrimoniale di ammontare complessivo annuo non superiore ad euro trecentomila nei tre esercizi antecedenti la data di deposito della istanza di apertura della



liquidazione giudiziale; ricavi per un ammontare complessivo annuo non superiore ad euro duecentomila nei tre esercizi antecedenti la data di deposito dell'istanza di apertura della liquidazione giudiziale; un ammontare di debiti anche non scaduti non superiore ad euro cinquecentomila;

- non ha fatto ricorso, nel quinquennio precedente, a procedimenti di regolazione della crisi;
- non ha compiuto atti in frode nei confronti dei creditori negli ultimi 5 anni, come anche documentato nella domanda e i suoi allegati, né ha determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode;

## 2. BREVE CENNO SULLE CAUSE DELL'INDEBITAMENTO

Innanzitutto appare rilevante comprendere fino in fondo le cause che hanno condotto la società ricorrente alla odierna situazione di sovraindebitamento e, a tal fine, appare doveroso ricostruire brevemente gli accadimenti storici in cui la medesima si è trovata coinvolta.

Ebbene, la società intestata ha come oggetto sociale il commercio al dettaglio e all'ingrosso di abbigliamento per adulti e bambini, abiti da sposa, biancheria intima, maglieria e camicie, pellicce, calzature e articoli in pelle e cuoio, guanti, cappelli ed altri accessori, bigiotteria, articoli per l'igiene personale, bomboniere e articoli da regalo.

L'attività ha avuto inizio nel 2003, quando le \_\_\_\_\_, allora dipendenti della \_\_\_\_\_, decisero di rilevarne l'attività, per cui costituirono la Società \_\_\_\_\_, e stipularono un contratto d'affitto d'azienda e di affitto dei locali, con un esborso complessivo di circa € 40.000,00 mensili a carico della Società istante.

Appena rilevata l'attività, per avere la liquidità necessaria ed un conto corrente su cui far transitare le operazioni commerciali, le socie in data 26.06.2003 aprirono a nome della Società presso la filiale di Oristano della Banca Intesa, il C/C n. \_\_\_\_\_ che aveva una linea di credito di € \_\_\_\_\_ (cfr. doc. n. 4).

Dopo poco tempo, sempre presso la filiale di Oristano della Banca Intesa venne aperto il C/C n. \_\_\_\_\_ che prevedeva l'anticipo transato POS di € \_\_\_\_\_. Purtroppo, non si dispone più della copia del presente contratto, ma vengono prodotti alcuni estratti conto (cfr. doc. n. 5).

Nel mese di giugno del 2003 le \_\_\_\_\_ a garanzia degli impegni assunti si resero fideiussori della \_\_\_\_\_ fino alla concorrenza di € \_\_\_\_\_,00, aumentata poi ad \_\_\_\_\_,00 ed infine nel 2011 fino alla concorrenza di € \_\_\_\_\_ (cfr. doc. n. 6).

Sebbene l'attività sia sorta in un momento favorevole per il settore del commercio dell'abbigliamento femminile e degli abiti da sposa, tuttavia, nel tempo gli impegni finanziari presi per far fronte al costo per

l'avviamento dell'attività unitamente agli oneri di gestione, costituiti principalmente dai canoni di affitto d'azienda e dei canoni di locazione del locale, si sono rivelati non sostenibili in rapporto al fatturato.

Per tale motivo, nel 2013 le socie trasferirono l'attività in un altro locale sempre ad Oristano ed inoltre, per ridurre i costi di gestione, decisero di limitare l'attività al solo settore del commercio al dettaglio degli abiti da sposa e dell'abbigliamento da cerimonia, con i relativi accessori.

Questa decisione non è stata però proficua, in quanto proprio a partire da quegli anni si è avuto un forte crollo dei matrimoni e l'attività ha subito una forte flessione ed un aumento dei costi di gestione, squilibrati rispetto alle entrate.

Per poter ripianare lo scoperto sui due conti correnti in data 7 agosto 2017 venne stipulato con la Banca Intesa San Paolo il finanziamento n. \_\_\_\_\_ dell'importo di € \_\_\_\_\_ (cfr. doc. n. 7).

Nel 2020 si è avuto poi il crollo delle vendite a causa della pandemia da Covid-19 che ha avuto come conseguenze la chiusura totale delle attività commerciali non essenziali per circa 3 mesi ed il divieto di celebrazione di matrimoni e cerimonie religiose.

Per cercare di risollevarne le sorti, alla riapertura dell'attività è stata effettuata una vendita promozionale ma venne ricavata solamente la cifra di € \_\_\_\_\_

Come se non bastasse, nel mese di settembre del 2020 vi è stato il recesso della socia \_\_\_\_\_ e la mancanza dell'apporto lavorativo della socia receduta ha peggiorato una situazione già abbastanza grave.

Deve aggiungersi, inoltre, che, a causa del mancato pagamento di alcuni canoni di locazione, i proprietari dell'immobile in cui si svolgeva l'attività hanno radicato presso il Tribunale di Oristano il procedimento di sfratto per morosità conclusasi col decreto di sfratto (cfr. doc. n. 8).

Dovendo liberare l'immobile, la Sig.ra: \_\_\_\_\_ non ha potuto far altro che vendere in stock tutte le merci presenti in negozio oltre alle attrezzature e gli arredi, ricavando l'importo complessivo di € \_\_\_\_\_.

L'immobile è stato poi riconsegnato ai locatori in data 29.3.2021 (cfr. doc. n. 9).

Tale situazione ha portato la Società ricorrente ad omettere i versamenti degli oneri tributari e previdenziali, creando conseguentemente un'elevata esposizione debitoria, soprattutto con l'Agenzia Entrate Riscossione.

La situazione sopradescritta ha, pertanto, determinato l'attuale incapacità di adempiere alle obbligazioni assunte sia nei confronti dei fornitori che nei confronti dell'erario e degli enti previdenziali.

### 3. SITUAZIONE ECONOMICA E PATRIMONIALE

Di seguito si forniscono le informazioni dettagliate relative al patrimonio, rispettivamente immobiliare e mobiliare, in possesso dell'istante al momento della formulazione della proposta.

#### a) Beni immobili

dalle ispezioni catastali effettuate, la ricorrente non risulta intestataria di alcun bene immobile (cfr. doc. n. 10). Come appena detto, infatti, l'attività commerciale veniva svolta in un immobile condotto in affitto.

#### **b) Beni mobili**

come dichiarato dal legale rappresentante della Società ricorrente, l'istante non possiede alcun bene mobile registrato. Come risulta dall'inventario dei beni, la ricorrente è proprietaria di alcuni beni mobili strumentali rimasti invenduti, che consistono in un tavolo ovale in legno massello, uno specchio, un armadio a muro, due spogliatoi in cartongesso (cfr. doc. n. 11).

#### **Crediti da incassare o a scadere**

come affermato dal legale rappresentante della ricorrente, l'istante non è titolare di crediti (cfr. doc. n. 12).

#### **Liquidità, investimenti, quote di partecipazione, depositi, cassette di sicurezza**

La Sig.ra \_\_\_\_\_ ha dichiarato che la Società non possiede nulla di quanto sopra (cfr. doc. n. 12).

#### **Rapporti di conto corrente intrattenuti negli ultimi cinque anni**

La società è titolare dei seguenti rapporti bancari:

1) conto corrente n. \_\_\_\_\_ in essere presso l'Istituto \_\_\_\_\_ filiale di Oristano, che reca un saldo negativo di € \_\_\_\_\_, come da intimazione di pagamento del 24 novembre 2022;

2) conto corrente n. \_\_\_\_\_ in essere presso l' \_\_\_\_\_ filiale di Oristano, reca un saldo negativo di € \_\_\_\_\_, come da intimazione di pagamento sopra indicata (cfr. doc. n. 13).

Non sussistono altri rapporti bancari, né titoli ed azioni.

#### **Redditi conseguiti dalla Società**

Come si evince dalle dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni, i redditi conseguiti dalla Società ricorrente sono i seguenti:

Anno di riferimento	Importo del reddito
Periodo d'imposta 2017	Reddito complessivo € 2.655,00 (Quadro RN1)
Periodo d'imposta 2018	Reddito complessivo € 703,00 (Quadro RN1)
Periodo d'imposta 2019	Reddito complessivo - € 79.047,00 (Quadro RN2)
Periodo d'imposta 2020	Reddito complessivo € 12.856,00 (Quadro RN2)

Si precisa, a tal fine, che negli ultimi anni di attività la società, ricorrendone i presupposti di Legge, ha adottato il regime di contabilità semplificata, come è evidente dalle dichiarazioni dei redditi presentate ai fini delle imposte dirette, allegate in copia alla presente (cfr. doc. n. 14), e dai corrispettivi relativi agli anni di imposta dal 2017 fino al mese di febbraio 2021 (cfr. doc. n. 15).



Il regime di contabilità semplificata misura solamente i dati economici e conseguentemente, non esistendo una situazione patrimoniale degli ultimi anni, la documentazione idonea alla ricostruzione della situazione debitoria è di tipo extracontabile.

#### **Massa attiva**

L'attivo della società, pari ad euro \_\_\_\_\_ è documentato dal vaglia postale di pari importo intestato alla stessa società e allegato in copia (cfr. doc. n. 16), ed è derivante dal fondo di cassa, dalla chiusura del C/C \_\_\_\_\_ intestato alla Società, dalla vendita promozionale e dalla cessione in stock di tutte le merci in giacenza e dei pochi beni strumentali dell'attività.

#### **4. SITUAZIONE DEBITORIA**

La massa debitoria in capo alla ricorrente è costituita dalle seguenti voci:

##### **BANCA : \_\_\_\_\_ credito chirografario**

Il credito vantato da \_\_\_\_\_ dell'importo totale di € \_\_\_\_\_, si riferisce alle seguenti posizioni (cfr. doc. n. 17):

- 1) scoperto sul conto corrente n. \_\_\_\_\_ che alla data del 24 novembre 2022 reca un saldo negativo di € 42.794,78;
- 2) scoperto sul conto corrente n. \_\_\_\_\_, che alla data del 24 novembre 2022 reca un saldo negativo di € 24.999,83.
- 3) contratto di finanziamento stipulato in data 7 agosto 2017 n. \_\_\_\_\_ dell'importo di € 25.000,00 da rimborsare con 60 rate mensili dell'importo di € 535,44. Alla data del 24 novembre 2022 era dovuto l'importo di € 15.110,32, di cui € 12.315,82 per n. 23 rate insolute oltre ad interessi di mora sulle rate scadute e capitale residuo all'ultima rata non pagata.

##### **\_\_\_\_\_ credito privilegiato**

Il credito vantato dalla \_\_\_\_\_ dell'importo di € 1903,20 privilegiato ai sensi dell'art. 2751bis n. 2 del codice civile, si riferisce agli onorari per consulenza ed assistenza contabile fornite alla ricorrente nel 2017 e portate dall'avviso di parcella n. 104 del 2021 (cfr. doc. n. 18).

Il credito vantato dalla \_\_\_\_\_, dell'importo di € 283,33, privilegiato ai sensi dell'art. 2751bis n. 2 del codice civile, si riferisce agli onorari per assistenza contabile fornite alla ricorrente nel 2017 e portate dall'avviso di parcella n. 179 del 2019, 66 del 2020 e 66 del 2021 (cfr. doc. n. 19).

##### **\_\_\_\_\_ credito chirografario**

I Sigg.ri \_\_\_\_\_ sono creditori, rispettivamente, dell'importo di € 10.785,80 e 7.829,88 dovuto per l'affitto del locale in cui aveva sede l'attività della ricorrente, oltre alle spese legali relative allo sfratto per morosità (cfr. doc. n. 20).

**ABBANO S.P.A. credito chirografario**

La ricorrente ha maturato dei debiti legati al mancato pagamento delle utenze dal 2014 al 2021 per un totale di € 1.020,86 (cfr. doc. n. 21).

**ENEL ENERGIA S.p.A. credito chirografario**

Sussistono degli insoluti riferibili all'utenza del servizio di fornitura di energia elettrica. Il debito è riferibile al mese di marzo 2021, per un importo totale pari ad € 76,78 (cfr. doc. n. 22).

**ITALIA ON LINE S.p.A. credito chirografario**

Sussistono degli insoluti riferibili al servizio internet, per cui il 18.11.2021 è stato inviato il sollecito di pagamento dell'importo di € 243,38 (cfr. doc. n. 23).

\_\_\_\_\_ **in liquidazione credito chirografario**

Trattasi di insoluto riferibile alla fornitura di abbigliamento ed accessori come da fatture del 2017, pagate parzialmente per cui vi è un residuo di € 3.094,14 (cfr. doc. n. 24).

\_\_\_\_\_ **in fallimento credito chirografario**

Il fallimento della Società Amal vanta un credito di € 915,00 (cfr. doc. n. 25).

\_\_\_\_\_ **Credito privilegiato**

il Comune di \_\_\_\_\_ vanta un credito di € 517,00 derivante dal mancato pagamento della TARI del 2014 e del 2021 e, come riferito al Gestore, il Comune ha affidato alla società Maggioli il recupero dell'annualità del 2014 di € 446,00).

\_\_\_\_\_ **credito privilegiato e chirografario**

L'attuale situazione debitoria della Società ricorrente nei confronti dell \_\_\_\_\_, assistita ove previsto da legittime cause di prelazione, è distinguibile in:

1) Debiti verso l'Erario per IVA, generatisi durante l'attività commerciale pari ad € 36.472,32, comprensivo di tributo, sanzioni ed interessi, nonché per onori e quote e diritti di notifica. Il debito, assistito da legittima causa di prelazione (privilegio ex art. 2752 comma 3 cod. civ. limitatamente al tributo, sanzioni e interessi) è attualmente in carico all' \_\_\_\_\_, che ne sta curando il relativo recupero ed ha notificato alla ricorrente le cartelle di pagamento n. \_\_\_\_\_

2) Debiti verso l'IN.A.LL. per contributi, sanzioni e interessi, nonché per onori e quote e diritti di notifica è pari complessivamente ad € 399,09. Come per i debiti di cui alla lettera precedente, anche tali debiti sono attualmente in carico all' agente della riscossione Agenzia Entrate Riscossione S.p.a., che ne sta curando il relativo recupero mediante la notifica delle cartelle esattoriali n. \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ Anche tale debito è assistito da legittima causa di prelazione (privilegio ex art. 2752 comma 3 cod. civ. limitatamente al tributo, sanzioni e interessi).

L'esposizione debitoria complessiva a carico della società ricorrente, comprensivo dei compensi dell'OCC e dell'Advisor, ammonta ad € 149.479,64, come risulta dall'elenco nominativo dei creditori con la specificazione dei rispettivi crediti e delle cause di prelazione, con l'indicazione del rispettivo domicilio digitale (cfr. doc. n. 28).

La posizione debitoria della società che è di natura prevalentemente erariale e bancaria giustifica ampiamente il ricorso ad una procedura di sovraindebitamento che pare sposare a pieno i requisiti di meritevolezza come prevista dal D.lgs. 14/2019 quale presupposto di ammissibilità della proposta di un piano di sovraindebitamento.

In allegato il prospetto riportante la posizione debitoria con l'indicazione della natura del credito:

CREDITORI	IMPORTO	DESCRIZIONE	Natura Credito
AGENZIA DELLE ENTRATE	34.296,95	IVA art.2752 c.3	Privilegio mobiliare
AGENZIA DELLE ENTRATE	381,16	INAIL art.2752 c.3	Privilegio mobiliare
DOTT. _____	1.903,20	art.2751 bis n. 1	Privilegio mobiliare
DOTT. _____	283,33	art.2751 bis n. 1	Privilegio mobiliare
COMUNE DI ORISTANO	517,00	TARI art.2752 c.3	Privilegio mobiliare
<b>TOTALE PRIVILEGIO</b>	<b>37.381,64</b>		
AGENZIA DELLE ENTRATE	2.093,33	Oneri e diritti notifica	Chirografo
INTESA SAN PAOLO	42.794,78	Scoperto C/C	Chirografo
INTESA SAN PAOLO	24.999,83	Scoperto C/C	Chirografo
INTESA SAN PAOLO	15.110,32	Finanziamento	Chirografo
_____	10.785,80	Canoni locazione	Chirografo
_____	7.829,88	Canoni locazione	Chirografo
ABBANOVA S.P.A.	1.020,86	Fornitura idrica	Chirografo
ENEL ENERGIA S.p.A.	76,78	Fornitura elettrica	Chirografo
ITALIA ON LINE S.p.A.	243,38	Fornitura internet	Chirografo
_____	3.094,14	Fatture insolute	Chirografo
_____	915,00	Fatture Insolute	Chirografo
<b>TOTALE CHIROGRAFO</b>	<b>108.964,10</b>		
SALDO COMPENSO OCC	2.553,46	Prededuzione	
_____	1.300,00	Prededuzione	



<b>TOTALE PREDEDUZIONE</b>	<b>3.853,46</b>		
<b>TOTALE GENERALE</b>	<b>150.199,07</b>		

#### **5. SPESE DI PROCEDURA:**

Si tratta dei compensi all'OCC concordati e accettati dal debitore, determinati in base alle disposizioni del D.M 202 del 24 settembre 2014, artt. 16 e 17 che ammontano ad € 2.500,00 oltre accessori di legge per un totale complessivo di € 3.647,80 di cui è stato già versato un acconto di € 1.094,34. Pertanto la somma ancora dovuta, pari ad € 2.553,46 sarà iscritta, quale credito in prededuzione, nel piano di liquidazione.

A ciò dovrà aggiungersi il compenso dell'Advisor \_\_\_\_\_ per l'assistenza nella presente procedura per un totale di € 1.300,00, comprensivi di oneri fiscali, contributivi e spese correlate.

Ai suddetti impegni si aggiungeranno poi tutti i costi necessari e propeedeutici al prosieguo della liquidazione, anch'essi di natura prededucibile, quali l'onorario per il Liquidatore, che sarà determinato sulla base dell'attivo "realizzato" in base ai criteri di cui al D.M. 24.09.2014 n. 202 e D.M. 25.01.2012, n. 30, oltre alle ulteriori spese di procedura occorrente.

#### **6. SULLA MERITEVOLEZZA DELL'ISTANTE**

Nella fattispecie in esame sussistono per la ricorrente i presupposti di ammissibilità in quanto la medesima:

a) non è soggetta a procedure concorsuali; b) non ha fatto ricorso negli ultimi cinque anni alla procedure di sovraindebitamento; d) ha regolarmente fornito al sottoscritto professionista ed al Gestore tutta la documentazione che consente di ricostruire la sua situazione economica e patrimoniale. Pur non essendo richiesto nella fattispecie in esame si precisa che al fine di verificare la sussistenza del requisito della meritevolezza, il Gestore della crisi ha ricostruito sulla base della documentazione prodotta, le cause che hanno portato al perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte, squilibrio che ha determinato l'oggettiva rilevante difficoltà di adempiere le proprie obbligazioni e la definitiva incapacità di adempierle regolarmente.

Infatti, dall'analisi predetta, emerge che a causa delle restrizioni del 2020 dovute alla pandemia da Covid 19, l'attività ha subito una profonda crisi per cui la stessa è stata cessata.

Per i motivi sopra esposti, si ritiene che la medesima non abbia causato colpevolmente il proprio sovraindebitamento e per tale ragione si considera che vi sia nella fattispecie l'esistenza del requisito della meritevolezza, benché, si ripete, non richiesta nell'odierna proposta di liquidazione controllata.

#### **7. ATTI DI DISPOSIZIONE COMPIUTI NEGLI ULTIMI CINQUE ANNI**

Nel quinquennio antecedente al deposito dell'istanza di nomina del gestore della crisi non risultano atti di disposizione né atti di straordinaria amministrazione compiuti dalla ricorrente negli ultimi cinque anni, come dichiarato dal legale rappresentante della società nella dichiarazione allegata (cfr. doc. n. 12).

## **8. ATTI IN FRODE AI CREDITORI**

non sono emersi elementi atti a ritenere che vi siano stati comportamenti riconducibili alla fattispecie degli "atti in frode ai creditori", pagamenti o altri atti dispositivi del proprio patrimonio, ovvero simulazioni di titoli di prelazione, allo scopo di favorire alcuni creditori a danno di altri.

Non risultano inoltre atti della debitrice impugnati dai creditori.

## **9. PROCEDURE ESECUTIVE PENDENTI**

Si segnala che, al momento, non risultano avviate azioni esecutive. L'unica azione intrapresa contro la ricorrente è stato lo sfratto per morosità del 2020, conclusasi con la riconsegna del locale nel 2021.

## **10. PROPOSTA DI REGOLAZIONE DELLA CRISI**

La ricorrente, intende mettere a disposizione del ceto creditorio secondo le rispettive cause di prelazione l'importo complessivo di € 14.495,19 (formato dal saldo di cassa di € 5.855,39 e dal ricavato della vendita degli abiti, accessori e beni strumentali, per € 8.639,80) oltre all'importo che sarà ricavato dalla vendita dei beni strumentali ancora di proprietà dell'istante, elencati nell'inventario allegato al ricorso, del valore di circa € 10.500,00.

La par condicio creditorum sarà garantita ai creditori partecipanti alla presente liquidazione della somma di € 14.495,19, al netto delle spese di diretta imputazione e delle spese che hanno incidenza proporzionale su tutte le risorse della procedura, e, comunque, nel rispetto dell'ordine dei privilegi previsto dalla legge.

## **11. CONVENIENZA DELLA PROPOSTA LIQUIDATORIA**

Nel definire lo strumento di soluzione da crisi da sovraindebitamento attivato dalla ricorrente il Legislatore si è posto, come noto, l'obiettivo di consentire ai soggetti che non abbiano commesso atti in frode, gravati da debiti insostenibili, di cedere ogni proprio bene presente nonché, (per un certo lasso di tempo), futuro, al fine di soddisfare, anche solo parzialmente, i propri creditori, con la prospettiva di riacquistare al termine della procedura, se meritevoli, la riammissione nel circuito finanziario.

Per tale ragione la proposta del debitore, prevedendo l'integrale liquidazione del proprio patrimonio, non parrebbe necessitare di alcuna garanzia di convenienza per il ceto creditorio.

Quanto sopra premesso, il piano di liquidazione controllata proposto consente la soddisfazione dei creditori nella misura massima possibile, dal momento che il debitore ha offerto in liquidazione tutti i beni di proprietà suscettibili di valutazione economica.

L'unico scenario alternativo alla presente proposta di liquidazione sarebbe infatti rappresentato dalle esecuzioni individuali dei singoli creditori, che sarebbe però decisamente svantaggioso per questi ultimi, dovendo essi gravarsi di oneri legali e procedurali con lunghi tempi di recupero, dal momento che la celere soddisfazione del singolo sarebbe subordinata alla tempestività dell'azione rispetto agli altri creditori con ulteriori costi impliciti ed incertezze legate al trascorrere del tempo.

La non convenienza di azioni individuali è, peraltro, dimostrato dal fatto che nessuno dei creditori indicati ha finora aggredito la ricorrente.

Ma, soprattutto, la procedura richiesta prevede che il sovraindebitato faccia fronte ai propri debiti anche con qualsiasi futura sopravvenienza, che verrebbe nel caso liquidata a favore dei creditori in maniera immediata e senza dover sostenere alcun costo legale.

Pertanto il piano di liquidazione, pur ragionevolmente prevedendo la decurtazione anche dei crediti privilegiati, assicura al ceto creditorio pagamenti in misura non inferiore a quella realizzabile tramite altre forme liquidatorie.

## **12. ATTENDIBILITÀ E COMPLETEZZA DELLA DOCUMENTAZIONE PRODOTTA**

L'attendibilità e la completezza della documentazione depositata a corredo della domanda da parte della ricorrente vengono confermati nella relazione particolareggiata redatta dal Gestore, Avv. Daniela Muru, allegata alla presente, con riserva di produrre, nell'interesse della massa dei creditori eventuali modifiche e /o integrazioni giudicate necessarie dal Giudice Delegato.

Tutto ciò premesso ed esposto, la ricorrente "Cherie Sposa di Picozzi Maria Antonietta e Masala Antonella S.n.c.", in persona del legale rappresentante Picozzi Maria Antonietta, come sopra rappresentata, domiciliata e difesa

### **CHIEDE**

Che venga disposta la liquidazione Controllata di tutti i suoi beni ai sensi e per gli effetti dell'art. 268 e ss. D.Lgs. n. 14/2019 e conseguentemente che l'Ill.mo Tribunale di Oristano, ritenuta ammissibile la presente domanda, Voglia:

- dichiarare l'apertura della richiesta procedura di Liquidazione Controllata del patrimonio ex art. 268 e ss. D.L. 14/2019 e contestualmente nominare il Giudice Delegato;
- nominare il Liquidatore della presente procedura confermando l'O.C.C. Avvocato Daniela Muru che curi la fase di liquidazione del patrimonio della ricorrente, eliminando alla medesima ogni gravame finanziario, fiscale, commerciale e altro sia diretto che indiretto;
- disporre che non possano, sotto pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni cautelari o esecutive sul patrimonio del debitore, né acquisiti diritti di prelazione da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore al deposito della domanda di liquidazione;
- ordinare la consegna ed il rilascio al liquidatore di tutti i beni facenti parte del patrimonio di liquidazione oggetto del presente procedimento;



- ammettere la debitrice al beneficio dell'esdebitazione decorsi 3 anni dall'apertura della procedura di liquidazione o al momento della chiusura della procedura, se antecedente per i debiti concorsuali che eventualmente non verranno soddisfatti.

La società ricorrente si riserva altresì sin d'ora di apportare integrazioni e/o modifiche ritenute dal Giudice Delegato opportune o necessarie al fine di garantire l'ammissibilità del Piano proposto.

In via istruttoria si allegano i seguenti documenti:

- 1) istanza per la nomina di un professionista ex art. 15, c. 9 Legge 3/2012;
- 2) nomina OCC;
- 3) visura camerale della \_\_\_\_\_
- 4) contratto di apertura C/C n. \_\_\_\_\_
- 5) estratti C/C n. \_\_\_\_\_
- 6) fidejussione;
- 7) contratto di finanziamento \_\_\_\_\_
- 8) atti della procedura di sfratto per morosità;
- 9) verbale di riconsegna immobile;
- 10) visura catastale;
- 11) inventario beni società;
- 12) dichiarazione sostitutiva legale rappr.te società;
- 13) intimazione di pagamento di \_\_\_\_\_
- 14) dichiarazione redditi periodi d'imposta 2017-2019;
- 15) corrispettivi dal 2017 a febbraio 2021;
- 16) formazione attivo e vaglia postale;
- 17) intimazione di pagamento \_\_\_\_\_ del 24.11 e 28.11.2022;
- 18) credito , \_\_\_\_\_
- 19) credito \_\_\_\_\_
- 20) credito , \_\_\_\_\_ ;
- 21) credito , \_\_\_\_\_
- 22) credito \_\_\_\_\_
- 23) credite \_\_\_\_\_
- 24) credito \_\_\_\_\_
- 25) credito , \_\_\_\_\_
- 26) elenco nominativo dei creditori con indicato domicilio digitale.

Ai fini della determinazione del contributo unificato si dichiara che lo stesso è dovuto in misura fissa pari ad € 98,00, cui dovrà sommarsi l'importo di € 27 di bollato.

Con osservanza

Oristano- Santa Giusta, addì 20.04.2023

Avv. Milena Figus